



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF004

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	FLAT TAX DAL 2020 PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. DA 17 A 22 L. 145/2018
CIRCOLARE DEL	10/01/2019

Sintesi: la Legge di Bilancio 2019 prevede l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, il regime agevolato che, nel mutuare numerose disposizioni dal regime forfettario, prevede:

- l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato in via ordinaria
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva (obbligo di rettifica dell'Iva detratta in sede di ingresso, ove non si provenga dal regime forfettario)
- le semplificazioni da adempimenti previste per i forfettari (inclusa la sostanziale assenza di una contabilità).

I commi da 17 a 22 introducono **a decorrere dal 1/01/2020** un regime agevolato opzionale che **ricalca**, sotto numerosi aspetti, la **disciplina del regime forfettario**.

In particolare l'adozione del regime prevede:

- **ai fini dei redditi:** l'applicazione di una **tassazione sostitutiva** del reddito realizzato dalle **persone fisiche** soggette passive Iva, con applicazione di una **tassazione fissa ("flat") pari al 20%** al reddito realizzato
- **ai fini Iva:** **l'estraneità all'ambito Iva;** il contribuente non applica l'Iva sulle operazioni attive effettuate nè detrae l'Iva addebitata in rivalsa.



Nota: ciò implica una serie di pro e contro:

- **vantaggio:** evita il cumulo con eventuali altri redditi posseduti (ed il conseguente innalzamento dell'aliquota Irpef applicabile)
- **svantaggi:** non è possibile abbattere l'imposta sostitutiva con oneri deducibili/detraibili dall'Irpef (in assenza di altri redditi capienti, l'eccedenza è persa).

Va notato, poi, il fatto di poter "incamerare" l'Iva (tramite un aumento del prezzo praticato) relativa alle operazioni con i privati; in presenza di una percentuale significativa di tali operazioni (dettaglianti), ciò compensa l'Iva "persa" sugli acquisti.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessate al nuovo regime sostitutivo:

- le **persone fisiche**
- **esercenti:**
 - attività di **impresa**
 - attività di **lavoro autonomo**.



SOGGETTI ESCLUSI: la disposizione non trova applicazione per i soggetti diversi alle persone fisiche:

- **società** di qualsiasi tipo e **studi associati**
- enti non commerciali, stabili organizzazioni, ecc..

SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI DELL'ANNO PRECEDENTE

La tassazione separata si applica in presenza:

- di ricavi/compensi **compresi tra € 65.001 ed € 100.000**
- conseguiti **nell'anno precedente**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Ragguaglio a periodo: nel caso di esercizio dell'attività per periodi inferiori all'anno, i ricavi conseguiti/compensi percepiti vanno ragguagliati ad anno.

Adeguamento: ai fini del calcolo dei limiti di ricavi/compensi non rileva l'eventuale l'adeguamento in dichiarazione finalizzato (art. 9-bis c. 9 DL 50/2017) a migliorare il proprio profilo di affidabilità

PIÙ ATTIVITÀ: la verifica del requisito va effettuata in base alla somma dei ricavi e/o compensi realizzati nelle diverse attività esercitate.



N.B.: il volume dei ricavi previsto esclude qualsiasi sovrapposizione con il regime forfettario

REQUISITI D'ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Come anticipato, il legislatore ha individuato:

- ➔ delle **cause di esclusione** dal regime sostitutivo
- ➔ **integralmente mutate dal regime forfettario.**

In particolare, non possono applicare l'imposta sostitutiva i soggetti:

a)	che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva/regimi forfettari di determinazione del reddito
b)	non residenti , ad eccezione dei cd. "Residenti Schumacker" (residenti in un paese UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto)
c)	i soggetti che in via esclusiva/prevalente , effettuano cessioni <ul style="list-style-type: none">▪ di fabbricati/porzioni di fabbricato o di aree edificabili▪ di mezzi di trasporto nuovi (ex art. 53 DL 331/93: < di 6000 km e < di 6 mesi dalla immatricolazione)
d)	i soggetti che, alternativamente: <ul style="list-style-type: none">▪ partecipano a Snc/Sas, studi associati o imprese familiari▪ controllano direttamente/indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in proprio, in via diretta o indiretta
e)	i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti: <ul style="list-style-type: none">▪ dell'attuale datore di lavoro o di ex datori di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta▪ o di soggetti direttamente/indirettamente ad essi riconducibili.



N.B.: per quanto il legislatore non abbia effettuato un rinvio alle disposizioni della L. 190/2014 che disciplinano il regime forfettario, il tenore letterale è del tutto coincidente; pertanto è **presumibile che:**

- ✓ **tutti i chiarimenti di prassi** intervenuti circa regime **forfettario** (CM 10/2016, con i relativi rinvii alla prassi riguardante regime dei minimi)
- ✓ **nonché tutti i dubbi** riguardanti le nuove fattispecie di cause di esclusione (v. **RF 001/2019**) vadano estesi anche al nuovo regime istituito dal 2020.

REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il comma 17 dispone che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da assoggettare all'imposta sostitutiva vada determinato "**nei modi ordinari**".

Ciò significa che il contribuente dovrà applicare il regime "proprio" della propria attività:

IMPRENDITORE INDIVIDUALE	regime di cassa ibrido	se imprenditore individuale in contabilità semplificata (regime naturale per tali contribuenti, posto che non possono mai eccedere i limiti dei ricavi per la contabilità ordinaria)
PROFESSIONISTA	regime di cassa stretto	per qualsiasi regime contabile adottato

Dunque, a differenza dei contribuenti forfettari:

- rilevano ordinariamente tutti i componenti positivi e negativi di reddito
- si rendono necessarie le ordinarie scritture di rettifica/integrazione di fine anno
- i contributi previdenziali vengono dedotti a quadro RP (non dall'attività di impresa/professionale)
- è ammesso riporto delle perdite pregresse secondo regime contabile adottato

e così via.

La norma nulla dispone in relazione alla rilevanza del reddito per essere considerato "a carico".

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sul reddito determinato ordinariamente trova applicazione un'**imposta sostitutiva del 20%**.

Tale imposta è **sostitutiva di**:

- ✓ Irpef e **addizionali regionali e comunali**
- ✓ Irap

Nei calcoli di convenienza effettuati più avanti si terrà conto di tali aspetti.

ASPETTI IVA

Per i contribuenti che accedono al regime di flat tax opera un regime di **franchigia ai fini IVA** che li esonera dalla gran parte degli obblighi e dei relativi adempimenti:

DIVIETO DI ADDEBITO IVA	Su fatture/scontrini/ricevute fiscali emesse successivamente l'accesso al regime non va addebitata l'imposta a titolo di rivalsa . Bollo: le fatture emesse scontreranno l'imposta di bolli €. 2 se > €. 77,47 (ad eccezione delle esportazioni in paesi extraUE; ne rimangono soggette le operazioni compresi UE, in quanto non si configura l'operazione non imponibile)
DETRAZIONE IVA	non detraggono l'Iva assolta , dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi.

A tal fine il **comma 22 richiama espressamente le regole applicabili per i contribuenti forfettari**; ciò ha rilievo, in particolar modo, per quanto attiene

- la rettifica della detrazione operata (negativa in sede di ingresso e positiva in sede di fuoriuscita)
- gli adempimenti in relazione ad alcune particolari operazioni.

A titolo di esempio: per le operazioni:

- passive in reverse charge: ricorrere all'obbligo di emettere autofattura/integrare la fattura UE con applicazione dell'Iva, con conseguente obbligo di versamento dell'Iva
 - attive o passive con l'estero: non esisteranno più "cessioni intraUE" (mentre rimangono tali le esportazioni), e gli acquisti intraUE rileveranno solo se > €. 10.000 nell'anno; per i servizi resi o ricevuti) trovano, poi, applicazione le regole ordinarie di esclusione da Iva ex art. 7-ter.Dpr 633/72
- e così via.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

L'ingresso nel regime agevolato, implicando la fuoriuscita dell'ambito Iva, comporterà l'obbligo di **rettifica della detrazione** (ex art. 19-bis2 c. 3 Dpr 633/72, "mutamento di regime" delle operazioni attive).

La rettifica opererà con gli stessi criteri, ma in senso contrario, in sede di fuoriuscita dal regime agevolato (per opzione, o per obbligo).

Naturalmente tale rettifica non andrà operata nel caso in cui si provenga dal regime forfettario (da cui se ne fuorisciti a causa del conseguimento di ricavi/compensi superiori a €. 65.000).

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

L'utilizzo del regime fiscale in oggetto comporta, per espressa disposizione di legge:

→ i medesimi esoneri da adempimenti applicabili al regime forfettario

→ ivi incluse le semplificazioni in materia di sostituti d'imposta

consentendo, pertanto, di beneficiare delle seguenti semplificazioni:

ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI IVA	Esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture (attive e passive), dalle liquidazioni periodiche, dalla dichiarazione annuale Iva, ecc. <u>Nota:</u> su tale fronte, peraltro, vi saranno notevoli semplificazioni per tutti i contribuenti, in seguito all'introduzione della fatturazione elettronica (art. 4 D.lgs 127/2015, come modificato dalla manovra 2019). Peraltro tali soggetti rimangono obbligati all'emissione della fattura elettronica.
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	Il regime agevolato permette (in modo del tutto analogo regime forfettario): a) il mancato assoggettamento alla ritenuta a titolo d'acconto da parte dei sostituti d'imposta (per i professionisti e gli intermediari del commercio) ▪ previa dichiarazione attestante che reddito è soggetto ad imposta sostitutiva b) la mancata effettuazione delle ritenute d'acconto sulle operazioni passive (tali contribuenti non si configurano più quali sostituti d'imposta) ▪ tuttavia ricorre l'obbligo di indicare nel Mod. Redditi il codice fiscale del percettore, nonché l'entità delle somme non assoggettate a ritenuta

OBBLIGHI CHE PERMANGONO NEL REGIME DI FLAT TAX (al pari dei contribuenti forfettari)			
a)	numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali	d)	rettifica della detrazione IVA all'atto dell'accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso
b)	effettuazione del reverse charge ove dovuto (acquisti intraUE, ecc.), con l'indicazione di aliquota ed IVA, ed il suo versamento entro il 16 del mese successivo all'effettuazione della operazione	e)	certificazione dei corrispettivi (salvi i casi di esonero; dal 2020, peraltro, ricorrerà l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi) e conservazione dei relativi documenti
		f)	Mod. Redditi e versamento dell'imposta del 20% (sostitutiva di IRPEF, Addizionali Irpef e dell'IRAP)
c)	trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere (acquisti intraUE di beni e servizi; servizi resi se non si opta per la fattura elettronica anche per le fatture emesse sull'estero).		

DIFFERENZE CON IL REGIME FORFETTARIO

Appare utile evidenziare le differenze che si impongono rispetto al regime forfettario.

ISA: nel regime forfettario i contribuenti risultavano esclusi dagli studi di settore e, in futuro, rimangono escluse dagli Indicatori di affidabilità fiscale. Al contrario:

- nulla è disposto per quanto riguarda regime di flat tax
- pertanto i contribuenti si devono ritenere assoggettati a tale disciplina.



FATTURA ELETTRONICA: la norma prevede espressamente "l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"; ciò comporta il fatto che:


- ricorrerà l'obbligo di emettere fattura in formato Xml
- con contestuale obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ - ASPETTI CIVILISTICI

Le agevolazioni disposte ai fini fiscali andranno conciliate con gli obblighi civilistici, con particolare riferimento al concetto di “**piccolo imprenditore**” di cui all’art. 2083 CC. (che fa riferimento, tra l’altro, a “gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”).

Infatti, come noto, l’art. 2214 CC **esonera** il “piccolo imprenditore” dalla **tenuta delle scritture contabili** obbligatorie per l’imprenditore commerciale (cioè dal libro giornale e dagli Inventari, oltre che delle “altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa”); per tali contribuenti permangono gli obblighi fiscali con la tenuta dei registri Iva, che nel caso dei contribuenti in Flat tax verrà meno.

Premesso che gli imprenditori rimarranno iscritti al Registro imprese (nella Sez. speciale o meno), quanto risulta sostanziale è il fatto che tali soggetti non dovrebbero mai risultare assoggettabili a fallimento, posto che non dovrebbero realizzare in 3 esercizi consecutivi ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad €. 200.000 (art. 1 L.f.). Ciò, di fatto, azzerà possibili contestazioni per omessa tenuta di una contabilità.



REGIME OPZIONALE

La norma è chiara nel disporre che i contribuenti “possono” applicare al reddito d’impresa/lavoro autonomo l’imposta sostitutiva; si tratta pertanto di un regime opzionale. Tuttavia la norma non precisa le modalità per l’esercizio di tale opzione.

Tale aspetto risulta particolarmente rilevante per il fatto che

- ➔ non si tratta di un regime applicabile esclusivamente in dichiarazione
- ➔ introducendo delle semplificazioni che hanno effetto nel corso del periodo d’imposta.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

In via preliminare va notato che, singolarmente, la norma non prevede l’emanazione di alcun provvedimento attuativo (dunque qualsiasi modifica andrà disposta per legge).

Premesso che si tratta di un regime che entrerà in vigore solo dal prossimo anno (è, dunque, possibile sia il soggetto di modifiche normative), va rilevato che:

- **deve trovare applicazione il comportamento concludente**, in quanto “regola generale” disposta dal Dpr 442/97 (non espressamente derogata dalle disposizioni in commento)
 - pertanto l'ingresso nel regime si intenderà **prescelto** nel momento in cui si andranno ad emettere le **fatture** (elettroniche) **in esclusione da Iva** (immediatamente visibili all'Ufficio tramite il sistema SDI)
- anche considerato che per i contribuenti in regime dei minimi/forfettario l'Agenzia ha ritenuto che il comportamento concludente vada individuato esclusivamente in relazione agli adempimenti Iva (CM 17/2012 e CM 10/2016).

Pertanto, vi sarà poco margine per “modificare tardivamente” tale scelta fin dai primi mesi dell'anno

Peraltro, dovrebbe trattarsi di un particolare “regime di determinazione dell'imposta”, per i quali l'art. 3 Dpr 442/97 prevede l'**obbligo di permanenza per almeno un triennio**.

ANALISI DI CONVENIENZA - ESEMPI

ASPETTI IVA

Ai fini del **calcolo dell'imponibile**, l'esclusione dall'IVA:

- **è conveniente**: se l'attività è effettuata **per lo più con consumatori finali**; infatti, il contribuente (che non addebita l'IVA in via di rivalsa) tenderà a mantenere fermo il prezzo dei beni/servizi, **recuperando come maggiore ricavo l'IVA che avrebbe applicato** nel regime ordinario.



Nota: tale vantaggio va misurato al netto dell'IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente.

- **non è conveniente**: se il contribuente **opera con altri soggetti passivi IVA** in quanto:
 - mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo viene concordato al netto dell'IVA
 - il contribuente forfettario perde l'IVA assolta sugli acquisti.

Il concetto vale anche nel caso di operazioni non imponibili/escluse da Iva ex art. 7-ter Dpr 633/72.
- **è indifferente**: per il contribuente che effettuerebbe comunque operazioni esenti (es: medici):
 - considerato che il “prezzo” praticato rimane inalterato
 - mentre comunque l'Iva risulterebbe persa in applicazione del prorata.

N.B.: l'effetto IVA, per chi opera con consumatori finali:

- comporta un maggiore imponibile ai fini reddituali
- ancorchè soggetto ad una imposta sostitutiva contenuta

Si noti che la perdita di gettito per Iva risulterà significativa per le Casse dell'erario.

Rettifica iva: un ulteriore aspetto riguarda la rettifica della detrazione dell'IVA; a tal fine va notato:

- che si tratta di un adempimento una tantum, in sede di ingresso regime agevolato
- che in sede di fuoriuscita dal regime agevolato spetta la rettifica positiva
- che non va nuovamente operata nel caso in cui si provenga dal regime forfettario.

ASPETTI REDDITUALI

Nella valutazione di convenienza occorre, poi, considerare, oltre al vantaggio di applicare un'aliquota di tassazione relativamente ridotta (20%), anche i seguenti fattori:

- se si è in possesso del solo reddito d'impresa/autonomo si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali)
- in caso di “altri redditi” è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d'impresa/autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo.

Esempio1

Il sig. Mario Rossi gestisce una **Bar** che nel periodo 2020 presenta i seguenti dati (il soggetto si considera autonomamente organizzato ai fini Irap):

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Ricavi	90.000	a debito (10%)	9.000
Costi	30.000	a credito	3.600
Oneri detraibili (19%)	-		
Aliquota add. regionale	1,23%		
Aliquota add. comunale	0,5 %		

L'impresa opera solo con privati: i corrisp. sono maggiorati dell'IVA non più versata all'Erario (ciò porta i ricavi al limite massimo).

	ORDINARIO	FLAT-TAX	
Ricavi/compensi	90.000	99.000	Ric. lordo IVA vs. privati: 90000 + (9000 x 100%)
Costi	30.000	33.600	Costi Ivati
Reddito d'impresa	60.000	65.400	
INPS regimi agevolati	-	-	(Differenza rispetto ai forfettari)
Differenza	60.000	65.400	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni
Imposta sostitutiva		13.080	Aliquota del 20%
Altri redditi	-	-	
Reddito complessivo	60.000	-	
Contrib. INPS deducibili	14.588		
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"
Reddito imponibile	45.412	-	
Irpef lorda	13.577	-	
Familiari a carico	-	-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	211		
Altre detrazioni da lavoro			
Detraz. Irpef per oneri	19%	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"

ESITO del CONFRONTO		ORDINARIO	FLAT-TAX
FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA			
Ricavi/compensi (Ivati)		99.000	99.000
Costi (Ivati)		-33.600	-33.600
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)		-5.400	
Incasso netto		60.000	65.400
ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE			
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva 20%		13.366	13.080
Addizionale Regionale		559	-
Addizionale Comunale		227	-
Totale		14.151	13.080
IRAP			
Reddito imponibile		-	
Deduzione forfettaria		-	
Valore della produzione		-	
Imposta	3,9%	-	
Totale esborso per imposte:		14.151	13.080

Il vantaggio per l'Iva nell'anno di accesso va ridotto della rettifica della detrazione sui cespiti presenti al 31/12

NETTO IN TASCA	45.849	52.320
ESBORSO PER CONTR. PREVID.		
(considerati spesa e non investimento)		
IVS / Gest. Sep. Inps	14.588	15.943
NETTO IN TASCA FINALE	31.261	36.377
Differenze rispetto al Reg. ordinario		5.117

Dal confronto emerge come risulti più conveniente il regime di Flat tax, in quanto:

- vi è una minor tassazione ai fini delle imposte dirette
- il beneficio IVA risulta pari a € 5,400
- pur con una lieve maggior contribuzione previdenziale (causa il maggior reddito imponibile).

con un effetto complessivo netto di €. 5.117.

Il vantaggio aumenta ove il contribuente si consideri soggetto autonomamente organizzato ai fini Irap.

Inoltre, il contributo previdenziale potrebbe non essere considerato rilevante ai fini del confronto (in quanto il contribuente riceverà un maggiore importo di pensione).

Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31/12/2019.

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente, si ponga ora che si tratti di una impresa individuale che fornisce software, con attività svolta solo nei confronti di soggetti con partita Iva.
Non si considera organizzato ai fini Irap.

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Ricavi	90.000	a debito (22%)	19.800
Costi	30.000	a credito (22%)	6.600
Oneri detraibili (19%)	-		
Aliquota add. regionale	1,23%		
Aliquota add. comunale	0,5 %		

	ORDINARIO	FLAT-TAX	Note
Ricavi/compensi	90.000	90.000	ricavi al netto dell'IVA
Costi	30.000	36.600	Costi Ivatati
Reddito d'impresa	60.000	53.400	
INPS regimi agevolati		-	(Differenza rispetto ai forfettari)
Differenza	60.000	53.400	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni
Imposta sostitutiva		10.680	Aliquota del 20%
Altri redditi	-	-	
Reddito complessivo	60.000	-	
Contrib. INPS deducibili	14.588		
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"
Reddito imponibile	45.412	-	
Irpef lorda	13.577	-	
Familiari a carico	-	-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	211		
Altre detrazioni da lavoro			
Detraz. Irpef per oneri 19%	-	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"

ESITO del CONFRONTO		ORDINARIO	FLAT-TAX
		FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA	
Ricavi/compensi (Ivati)		109.800	90.000
Costi (Ivati)		-36.600	-36.600
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)		-13.200	
Incasso netto		60.000	53.400
		ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE	
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva 20%		13.366	10.680
Addizionale Regionale		559	-
Addizionale Comunale		227	-
Totale		14.151	10.680
IRAP			
Reddito imponibile		-	
Deduzione forfettaria		-	
Valore della produzione		-	
Imposta 3,9%		-	
Totale esborso per imposte:		14.151	10.680
NETTO IN TASCA		45.849	42.720
		ESBORSO PER CONTR. PREVID.	
(considerati spesa e non investimento)			
IVS / Gest. Sep. Inps		14.588	12.932
NETTO IN TASCA FINALE		31.261	29.788
Differenze rispetto al Reg. ordinario		-	1.473

In questo caso l' "effetto Iva" è contrario e favorisce il regime ordinario: non potendo detrarre l'Iva sugli acquisti ma non potendo neppure "incamerare" l'Iva sulle vendite per il contribuente l'Iva è penalizzante.

Ai fini delle imposte dirette si verifica una situazione di favore, così come ai fini previdenziali.

Tuttavia, occorre valutare l'effetto di eventuali oneri deducibili/detraibili, che non potranno essere fruiti in assenza di altri redditi

Infine, per l'anno di ingresso nel regime agevolato andrà comunque considerata la rettifica della detrazione Iva per i beni al 31/12/2020.